



# Istruzioni diritto annuale 2017

Le misure del diritto annuale sono state fissate per l'anno 2017 con [nota 15 novembre 2016 n. 359584 del Ministero dello sviluppo economico \(pdf\)](#) con la quale sono state confermate le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che, per l'anno 2017, è pari al 50%.

**L'importo del diritto annuale dovuto per il 2017 deve essere determinato considerando il [Decreto 22 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico \(GU n.149 del 28/6/2017\) \(pdf\)](#), con il quale è stata data attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/93, come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016.**

Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto, altresì, della quota pari al 20%, destinata al finanziamento dei progetti *Punto Impresa Digitale, Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni, Turismo e Attrattività*, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114.

## *Per imprese e soggetti già iscritti al Registro delle imprese*

**FOGLIO DI CALCOLO 2017:** [Ausilio al calcolo del diritto dovuto \(xls\)](#)

**Importi dovuti per l'anno 2017** per la sede e per le unità locali delle imprese e degli altri soggetti che, **alla data del 1° gennaio 2017, risultano iscritti o annotati** nel Registro Imprese o nel REA e modalità di calcolo:

### 1. importi dovuti in misura fissa

Le seguenti tipologie di impresa e i soggetti iscritti solo nel REA versano un diritto in misura fissa:

<b>Imprese o altri soggetti</b>	<b>Importo diritto annuale dovuto per la sede</b>	<b>Importo dovuto per ogni unità locale</b>
---------------------------------	---	---

[1] Importo dovuto per ciascuna unità locale e/o sede secondaria.

[2] I soggetti iscritti solo al REA. devono versare un unico diritto fisso di 18,00 euro qualunque sia il numero di unità locali iscritte.

**Imprese individuali** iscritte o annotate nella *sezione speciale* del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

euro 52,80 [\*]

euro 10,56 [\*]

<b>Imprese o altri soggetti</b>	<b>Importo diritto annuale dovuto per la sede</b>	<b>Importo dovuto per ogni unità locale</b>
<b>Imprese individuali</b> iscritte nella <i>sezione ordinaria</i> del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale)	euro 120,00	euro 24,00
Unità locali o sedi secondarie di <b>imprese con sede legale all'estero</b>		euro 66,00 [1]
<b>Soggetti iscritti solo nel REA</b>		euro 18,00 [2]

[\*] Gli importi della tabella sono indicati nel loro importo esatto.

L'importo complessivo da versare (per la sede più eventuali unità locali) deve essere arrotondato all'unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.  
*Esempio: il diritto dovuto per la sede e per una unità locale (ubicata in provincia di Bergamo) da parte di una impresa individuale iscritta in sezione speciale, è pari alla somma di euro 52,80 per la sede e di euro 10,56 per l'unità locale, per un totale di euro 63,36 da arrotondare a euro 63,00.*

## 2. importi da calcolare in base a fasce di fatturato e aliquote

Le tipologie di impresa diverse da quelle della tabella di cui al punto a) determinano il diritto annuale dovuto per la sede legale o principale per l'anno 2017 applicando al [fatturato](#) realizzato nel periodo d'imposta 2016 le aliquote corrispondenti agli scaglioni della tabella sotto riportata e sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.

L'importo dovuto per ciascuna unità locale è pari al 20% dell'importo calcolato per la sede con un massimo di euro 200,00.

Quindi il totale complessivamente dovuto (per la sede più unità locali) **va prima ridotto del 50%**, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, **e poi incrementato del 20%** destinato al finanziamento dei progetti.

L'importo complessivo da versare deve essere arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro; per difetto, se inferiore (modalità di calcolo e metodo di arrotondamento sono contenuti nella [nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello sviluppo economico \(pdf\)](#)).

### **Esempio:**

*Diritto dovuto per sede: euro 449,65364*

*Diritto dovuto per ciascuna unità locale: euro 449,65364 x 20% = euro 89,93073*

*Diritto dovuto (per sede + n. 1 unità locale): euro 449,65364 + euro 89,93073 = euro 539,58437*

*Diritto dovuto (per sede + n. 1 unità locale) euro 539,58437 -> riduzione del 50% -> euro 269,79218 -> applicazione della maggiorazione (20%) -> euro 323,75061 -> da arrotondare al centesimo di euro 323,75 -> e da arrotondare all'unità di euro -> **versare euro 324,00***

Tabella per scaglioni di fatturato e aliquote

### **SCAGLIONI DI FATTURATO**

<b>da euro</b>	<b>a euro</b>	<b>aliquote</b>
0,00	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	0,015%

## SCAGLIONI DI FATTURATO

da euro	a euro	aliquote
250.000,01	500.000,00	0,013%
500.000,01	1.000.000,00	0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,01		0,001% (fino ad un massimo di 40.000,00 euro)

In via transitoria, le imprese di seguito indicate versano per l'anno 2017 un importo in misura fissa:

Imprese	Importo diritto annuale dovuto per la sede	Importo dovuto per ogni unità locale
Società semplici agricole <sup>[1]</sup>	euro 60,00	euro 12,00
Società semplici (non agricole)	euro 120,00	euro 24,00
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. 96/2001	euro 120,00	euro 24,00

[1] Sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nelle *sezioni speciali* del Registro imprese relative alle imprese agricole / imprenditori agricoli, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

**NOTA BENE:** ai sensi del comma 6 dell'articolo unico del [Decreto 22 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico \(GU n.149 del 28/6/2017\) \(pdf\)](#), i soggetti che, prima della data di entrata in vigore del decreto, hanno già versato il diritto annuale 2017 per gli importi fissati con [nota 15 novembre 2016 n. 359584 del Ministero dello sviluppo economico \(pdf\)](#) ovvero senza l'incremento del 20% destinato al finanziamento dei progetti sono tenuti ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato, entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 435/01 (termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi). I versamenti effettuati a partire dal 28 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto, senza l'incremento del 20%, devono essere conguagliati con la possibilità di applicare il [<ravvedimento operoso>](#) previsto dall'art.6 del DM 54/2005, entro un anno dal termine di pagamento.

- [lettera informativa diritto annuale 2017 per imprese iscritte in sezione speciale \(pdf\)](#)
- [lettera informativa diritto annuale 2017 per imprese iscritte in sezione ordinaria \(pdf\)](#)

Ultima modifica

Venerdì 16 Dicembre 2022

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Aliquota	form-TK4LDtZNYZoAA1rqf_gylD,	fivestar_form_1
----------	------------------------------	-----------------